



REGOLAMENTO TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

REGOLAMENTO TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

(Artt. 13 comma 9 e 29 comma 1 lett. O), Legge 247/2012)

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto
con delibera in data 28 Settembre 2023



REGOLAMENTO TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

Indice generale interattivo

<u>ART. 1)- OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 2)- RICORSO IN PREVENZIONE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 3)- PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA.....</u>	<u>3</u>
<u>ART. 4)- AVVIO DEL PROCEDIMENTO.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 5)- SVOLGIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6)- ESITO DELL'INCONTRO.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 7)- NORMA DI RINVIO.....</u>	<u>5</u>
<u>ART. 8)- ENTRATA IN VIGORE.....</u>	<u>5</u>



REGOLAMENTO TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

ART. 1)- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i tentativi di conciliazione ex artt. 13 comma 9 e 29 comma 1 lett. O), Legge 247/2012, nonché i procedimenti avviati a fronte dei ricorsi in prevenzione sulla parcella del professionista depositati dalle parti assistite.

ART. 2)- RICORSO IN PREVENZIONE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Ove il cliente presenti ricorso in prevenzione sulla parcella dell'iscritto, e nei casi in cui comunque fosse richiesto ai sensi degli artt. 13 comma 9 e 29 comma 1 lett. O), Legge 247/2012, ovvero fosse ritenuto opportuno dal Consiglio, si procederà ad un tentativo di conciliazione da parte del Consigliere responsabile del procedimento e da uno o due ulteriori Consiglieri all'uopo designati.

Il tentativo di conciliazione è disciplinato dalle regole che seguono, che si applicano anche nel caso di deposito di richiesta di tentativo di conciliazione in prevenzione.

ART. 3)- PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

La richiesta di tentativo di conciliazione, anche in prevenzione, in bollo da € 16,00, dovrà essere depositata presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio dell'Ordine, accompagnata dalla copia degli atti ritenuti necessari, ed al pagamento del contributo di € 15,00, per spese di segreteria (da versare presso la segreteria dell'Ordine).

Il deposito dell'istanza potrà avvenire in forma cartacea o mediante invio a mezzo PEC all'indirizzo ordineavvocatigrosseto@pec.ordineavvocatigrosseto.com.

L'istanza per il tentativo di conciliazione deve contenere:

- i dati dell'esponente (nome, cognome, codice fiscale, residenza, numero di telefono, recapito e-mail e PEC se disponibile);
- i dati della controparte (nome, cognome, indirizzo, e-mail e PEC se disponibile);
- una chiara e concisa esposizione dei fatti e dei motivi che hanno portato alla richiesta di conciliazione;
- eventuale documentazione;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente Regolamento, anche relativamente agli oneri economici previsti all'art. 6 in caso di esito positivo dell'incontro;
- l'autorizzazione dell'interessato al trattamento dei propri dati personali da parte del Consiglio dell'Ordine;
- data e firma dell'esponente;

La data di deposito dell'istanza alla Segreteria dell'Ordine costituisce il termine iniziale del procedimento.

Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la domanda relativa potrà essere rifiutata sin dal suo deposito presso la Segreteria dell'Ordine e comunque il Consiglio non sarà tenuto ad alcuna formalizzazione del diniego né a custodire gli atti depositati.



REGOLAMENTO TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

ART. 4)- AVVIO DEL PROCEDIMENTO

A seguito del deposito dell'istanza, la Segreteria dell'Ordine forma un fascicolo contenente la richiesta e la documentazione allegata, attribuendogli un numero cronologico progressivo, e lo rimette al Coordinatore della Commissione Tentativi di Conciliazione istituita presso il COA di Grosseto, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente o al Segretario dell'Ordine, per la designazione del Consigliere responsabile del procedimento e di uno o due ulteriori Consiglieri per l'espletamento della procedura.

Il Consiglio dell'Ordine comunica l'avvio della procedura, per il tramite dell'Ufficio di Segreteria, ove possibile a mezzo PEC, sia all'istante, sia ai soggetti interessati dal procedimento.

La comunicazione di avvio del procedimento dovrà contenere:

- la data di presentazione dell'istanza;
- l'oggetto del procedimento, il Consigliere responsabile designato per la sua trattazione ed il Consigliere che lo affiancherà;
- l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti;
- Il giorno, ora e luogo, per la comparizione delle parti, che dovrà essere fissata entro il termine ordinatorio di 30 giorni dal ricevimento dell'istanza;
- l'avviso alla parte chiamata di comunicare la propria eventuale adesione al tentativo di conciliazione almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la comparizione della parti, dichiarando di conoscere ed accettare il presente Regolamento anche relativamente agli oneri economici previsti all'art. 6 per il caso di esito positivo dell'incontro.

ART. 5)- SVOLGIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Nella data fissata per lo svolgimento dell'incontro, le parti devono comparire personalmente o tramite sostituti muniti di delega con firma autenticata da soggetto abilitato. Le parti possono essere assistite e rappresentate da un difensore eventualmente nominato.

Ove l'istanza di conciliazione riguardi la richiesta di pagamento di una parcella da parte di un iscritto, di cui è stata chiesta la liquidazione, il termine per l'emissione del relativo parere di congruità rimane sospeso fino all'esaurimento della procedura di conciliazione.

Art. 6)- ESITO DELL'INCONTRO

In caso di esito positivo della conciliazione sarà dovuto dalle parti in solido tra loro, in favore dell'Ordine, un contributo di spese di gestione calcolato in percentuale sull'importo concordato in sede di conciliazione al netto degli oneri fiscali e previdenziali, secondo il seguente prospetto:

- 4% importi sino alla concorrenza di € 5.000,00
- 3% sul maggior valore sino alla concorrenza di € 25.000,00
- 2%: sul maggior valore sino alla concorrenza di €50.000,00
- 1,5%: sul maggior valore ulteriore

Il tutto oltre al recupero delle eventuali spese come documentate dalla Segreteria dell'Ordine degli Avvocati.



REGOLAMENTO TENTATIVI DI CONCILIAZIONE

Del relativo accordo sui compensi è redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo come previsto dall'art. 29, comma 1, lett. o) della L. 31.12.2012, n. 247.

In caso di esito negativo della conciliazione, o una delle parti non compaia, nel verbale negativo verrà dato atto soltanto della comparizione o meno delle parti innanzi al Collegio e dell'esito negativo.

ART. 7)- NORMA DI RINVIO

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme del Regolamento Tassazione Notule di questo COA, ove compatibili.

ART. 8)- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento viene approvato nella seduta consiliare del 28 Settembre 2023 con immediata entrata in vigore ed applicazione.